



## TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI NEL PERIODO 12 MAGGIO 2020-30 GIUGNO 2020**

TRA

TRIBUNALE DI RIETI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

CAMERA CIVILE DI RIETI

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI SEZIONE DI RIETI (AIGA)

Il Presidente del Tribunale di Rieti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, il Presidente della Camera Civile di Rieti, il Presidente della sezione di Rieti dell'AIGA,

- visto l'art. 83 comma 7 lettere f) ed h) D.L. 18/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza civile tramite collegamenti da remoto e/o tramite trattazione scritta con modalità telematiche;
- visti i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020, nonché il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;
- letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020 che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura;
- ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura per tutta la durata del periodo emergenziale;
- richiamate le misure organizzative di cui al provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti in data 9.04.2020 e a maggiore specificazione di quanto ivi disposto

CONVENGONO

### **Disposizioni generali e premessa**

nel periodo 12 maggio 2020 - 30 giugno 2020 i procedimenti nei giudizi civili, di lavoro, di esecuzione e di volontaria giurisdizione verranno trattati esclusivamente tramite collegamenti da remoto e/o tramite trattazione scritta con modalità telematiche in applicazione del disposto dell'art. 83 comma 7 D.L. 17/3/2020 n. 18; e ciò al fine di evitare ogni possibile forma di contatto e limitare la possibilità di contagio e, al contempo, limitare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali potrebbe dispiegare sulla tutela dei diritti. Faranno eccezione solo le udienze per le quali verrà segnalata l'urgenza che dovrà essere valutata dal giudice con decreto comunicato telematicamente alle parti e che potranno essere trattate con la presenza fisica solo nel rispetto delle regole del distanziamento sociale;

### **A) INDIVIDUAZIONE DELLE UDIENZE**

#### **A.1) Udienze che verranno rinviate a data successiva al 30.06.2020:**

- le udienze fissate per l'escussione di testimoni e, in generale, quelle ove è prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti: in tal caso il rinvio sarà comunicato telematicamente dalla Cancelleria, a seguito della relativa indicazione fornita dai giudici sempre con modalità telematica:

- le udienze nelle quali è prevista la possibilità della parte non costituita di comparire in udienza senza il ministero del difensore (ad es. prefallimentari, convalide di licenza e sfratto, udienza di autorizzazione della vendita ex art. 569 c.p.c., ecc.), salvo quelle per le quali verrà segnalata l'urgenza che dovrà essere valutata dal giudice con decreto comunicato telematicamente alle parti;

- le udienze che richiedono la presenza necessaria delle parti e dei difensori (art 83, comma 7 lett.f) e nelle quali anche una delle parti non abbia dato il consenso alla trattazione dell'udienza da remoto o non abbia espressamente rinunciato alla presenza e alle attività da svolgere in udienza;

- le udienze da trattarsi innanzi ai Giudici di Pace di Rieti e Poggio Mirteto, con comunicazione alla PEC dei procuratori delle parti, e tutte le udienze pendenti sui ruoli civili dei Giudici di Pace, stante la mancata disponibilità dei necessari strumenti tecnici sia per lo svolgimento dell'udienza da remoto, che per la trattazione scritta.

Faranno eccezione le udienze per le quali verrà segnalata l'urgenza, che dovrà essere valutata dal giudice con decreto comunicato via PEC alle parti, e quelle che non comportino la presenza di una pluralità di persone non gestibile con le regole del distanziamento sociale, che saranno trattate con le forme ordinarie, a porte chiuse, curando la fissazione in fasce orarie che consentano la non sovrapposizione con altri processi e rimettendo al giudice ogni disposizione utile al loro più ordinato svolgimento, nel rispetto delle norme di tutela della salute pubblica.

**A.2) Udienze che si svolgeranno mediante collegamento da remoto, ex art.83 comma settimo lettera f) D.L. 18/20 (in avanti solo udienza da remoto):**

- le udienze che richiedono la presenza necessaria delle parti e dei difensori (art 83, comma 7 lett.f) e nelle quali tutte le parti abbiano dato il consenso alla trattazione dell'udienza da remoto;

- le udienze che richiedono la sola presenza dei difensori (art.83, comma 7, lett.h);

**A.3) Udienze che si svolgeranno a mezzo trattazione scritta telematica ex art.83 comma settimo lettera h) D.L. 18/20 (in avanti udienza a trattazione scritta):**

Le udienze che richiedono la sola presenza dei difensori, allorquando anche solo uno di essi non abbia acconsentito allo svolgimento dell'udienza da remoto e udienze che richiedono la presenza delle parti ma nelle quali entrambe abbiano espressamente rinunciato anche alle attività da svolgere in udienza;.

**A.2) L'UDIENZA DA REMOTO**

**Atti preliminari**

VISTO l'art.83 comma 7 lett.f) D.L. n.18/2020) ove si prevede che "Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 10 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso"

**SI CONVIENE**

1. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

2. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
3. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e a inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto";
4. I procuratori delle parti, preferibilmente all'atto di adesione allo svolgimento dell'udienza da remoto, depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato, nonché nomina dell'eventuale sostituto d'udienza;
5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati di almeno 20 minuti;

#### Svolgimento

VISTO L'art.83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 ove si prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"

#### SI CONVIENE

6. Nel verbale di udienza il Giudice:
  - prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art.14 co.2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
  - prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore e che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati
  - adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
  - tale provvedimento può essere revocato qualora la parte dimostri che la mancata comparizione è dovuta a problema informatico indipendente dalla sua volontà;
7. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata, per tutta la durata dell'udienza, la funzione video;
8. Il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
9. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

10. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice- e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT;
11. Potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della cd. chat o di altro strumento di condivisione dei testi e potrà essere concesso un termine per il deposito di note e documenti resosi necessario in conseguenza della tardiva costituzione di parte convenuta;
12. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
13. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
14. Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
15. Se, all'esito della discussione, occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ; il provvedimento verrà comunicato alle parti costituite tramite pec a cura della cancelleria;

### **A.3) L'UDIENZA TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**

VISTO l'art.83 D.L.18/2020 "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"

#### **Attività preliminari all'udienza**

16. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art.83 lett.h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni o anche di documenti nel caso in cui parte convenuta si sia costituita tardivamente;
17. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e a inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta"; tale provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti nel caso di mancato deposito delle note scritte nel termine assegnato e potrà essere revocato qualora la parte dimostri che la mancata comparizione è dovuta a problema informatico indipendente dalla sua volontà;

18. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
19. L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
20. **Nei ricorsi congiunti di separazione, divorzio, modifiche condizioni sia con unico che con più difensori:**
- I difensori e i rispettivi assistiti preciseranno già con il ricorso introduttivo che rinunciano al termine per note, a presenziare all'udienza, all'attività che avrebbero dovuto svolgere e al tentativo di conciliazione; in difetto verrà concesso con il decreto emesso in calce al ricorso un termine alle parti per rinunciare al tentativo di conciliazione, a presenziare all'udienza e al deposito di note.
  - Nel giorno e nell'ora fissata verrà comunque redatto un verbale che darà conto dell'avvenuta rinuncia al tentativo di conciliazione e della riserva assunta per riferire al Collegio. Dalla data dell'udienza decorre il termine per l'emissione del provvedimento del Collegio;
  - Nel caso in cui il Collegio ritenga di non poter accogliere le condizioni come formulate congiuntamente dalle parti, emetterà un provvedimento con invito a modificare le istanze rimettendo la causa sul ruolo, rinviando ad altra udienza e concedendo un termine per depositare le nuove richieste e quindi provvederà in merito;

#### La trattazione scritta

21. I difensori depositeranno in via telematica, nel termine assegnato secondo le tipologie in seguito elencate, note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (a es. inibitoria; istanza ex art.348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

\*\*\*\*\*

#### DISPOSIZIONI PER TIPOLOGIA DI UDIENZA CHE PREVEDE LA PRESENZA DEL SOLO DIFENSORE

*PER LE PRIME UDIENZE DI TRATTAZIONE GIÀ FISSATE EX 183 C.P.C:* i difensori delle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata, depositeranno brevi note scritte, segnalando al giudice le eventuali questioni ex art.183 primo comma c.p.c.; parte attrice potrà proporre le domande ed eccezioni conseguenti a riconvenzionali o eccezioni del convenuto, le parti potranno precisare e modificare le domande eccezioni e conclusioni ex art.183 quinto comma c.p.c. e richiedere i termini per memorie ex art.183 comma sesto c.p.c.; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dall'udienza già fissata, salva l'adozione dei provvedimenti ex art.183 primo comma e la richiesta di chiarimenti ex art.183 quarto comma, assegnerà, se richiesto, i termini ex art.183 c.p.c. normalmente con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento. Nel caso in cui nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine, il giudice, nel medesimo termine di cui sopra, fisserà una nuova udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.181 c.p.c.

**Esempio (con riferimento alle ipotesi di semplice richiesta di termini ex art.183 comma sesto c.p.c.)**  
*Il sottoscritto difensore nella causa N. \_\_\_/2018 R.G. già fissata all'udienza del \_\_\_ per la prima comparizione delle parti ex 183 c.p.c., preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti*

ex art. 2, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, contesta quanto dedotto da controparte ..., richiede la concessione dei termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.

Il giudice, su richiesta delle parti, concede i seguenti termini parentori ex art. 183, comma sesto c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento ...

**PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER L'AMMISSIONE DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE:** i difensori, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata, depositeranno brevi note scritte, insistendo per le istanze istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi; nelle predette note scritte sarà facoltà svolgere la sintetica contestazione delle istanze istruttorie di controparte; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro trenta giorni dall'udienza già fissata, provvederà sulle istanze istruttorie, dando i provvedimenti per la prosecuzione della causa. Nel caso in cui nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine, il giudice, nel medesimo termine di cui sopra, fisserà una nuova udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.309 c.p.c.

**Esempio:** "Il sottoscritto difensore nella causa N. \_\_\_/2018 R.G. già fissata all'udienza del \_\_\_\_\_ per la discussione delle richieste istruttorie, preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti ex art. 2, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, insiste per l'ammissione delle prove tutte già dedotte nelle precedenti memorie depositate, contesta l'ammissibilità del capitolo n. \_\_\_\_\_ formulato dalla difesa di controparte nella memoria ex art. 183, comma sesto n. 3) c.p.c. in quanto non in prova contraria ma diretta e quindi tardivo .. Il giudice, lette le memorie istruttorie e le note scritte depositate, rilevato che sono ammissibili i capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti da ... ammette le prove orali nei limiti di cui in parte motiva, rinvia per l'interrogatorio e l'audizione testi all'udienza del \_\_\_\_\_/ rilevato che la causa appare matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del \_\_\_

**PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:** i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dalla data d'udienza già fissata, comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Nel caso in cui nessuna delle parti depositerà il foglio di precisazione delle conclusioni nel termine, il giudice, nel medesimo termine di cui sopra, fisserà una nuova udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.309 c.p.c.

**Esempio:** "Il sottoscritto difensore nella causa N. \_\_\_/2018 R.G. già fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del \_\_\_\_\_, preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti ex art. 2, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, precisa le proprie conclusioni come segue :(ovvero "come in atto di citazione", "come in prima memoria ex art. 183 comma sesto numero 1) c.p.c.", etc), con richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. Il giudice preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, trattiene la causa a decisione ed assegna i termini ex 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche con decorrenza dal \_\_\_\_\_

**PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER CONSENTIRE TRATTATIVE TRA LE PARTI:** i difensori delle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza, depositeranno brevi note scritte, dando atto dell'esito delle

trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio al fine di poter perfezionare gli accordi ovvero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio, a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dall'udienza già fissata, provvederà sulle richieste delle parti.

Nei giudizi di separazione e divorzio o di volontaria giurisdizione (mantenimento e affido figlio naturale), nel decreto di conferma della data udienza di rinvio (parti già comparse e rinvio per trovare un accordo), ma in modalità telematica con trattazione scritta, il magistrato invita le parti a depositare l'eventuale accordo e quindi la trasformazione del rito entro un termine preciso (come sopra) e, in difetto, assegna eventualmente termini per il contraddittorio scritto e si riserva per emettere il provvedimento provvisorio o per riferire al Collegio nei giudizi di volontaria giurisdizione. Nel caso in cui nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine, il giudice, nel medesimo termine di cui sopra, fisserà una nuova udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.309 c.p.c. Nei giudizi di separazione e divorzio, nel caso di trasformazione da giudiziale a consensuale, i difensori delle parti depositeranno telematicamente le conclusioni congiunte, sottoscritte dalle parti, con rinuncia alla comparizione e al termine per note. Verrà comunque fissata l'udienza nella quale il magistrato darà conto dell'avvenuta rinuncia e si riserverà di riferire al Collegio.

*PER LE UDIENZE GIA' FISSATE EX ART.181, 309 C.P.C. A SEGUITO DELLA MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI:* i difensori delle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza, depositeranno brevi note scritte, formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio, a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dall'udienza già fissata, provvederà sulle richieste delle parti; in caso di mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo delle ore 13,00 del terzo giorno antecedente la data d'udienza già fissata, l'udienza dovrà considerarsi svolta senza la comparizione delle parti e il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del giudizio, salvo solo il reclamo ex art.178 c.p.c.

Esempio di provvedimento del giudice di cancellazione della causa dal ruolo *"Il giudice, rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte in relazione all'udienza già rinviata ex art.181/309 c.p.c. con rituale comunicazione, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rieti ex art. 3, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, Comunicato anch'esso alle parti, rilevato che l'udienza deve considerarsi svolta senza la comparizione delle parti, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio*

*PER LE PRIME UDIENZE NEI PROCEDIMENTI EX ART.702 BIS C.P.C.:* i difensori delle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza, depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste, anche di carattere istruttorio, e richiedendo in ipotesi la fissazione di udienza di cui all'art.183 c.p.c.; il giudice con successivo provvedimento, da adottarsi entro cinque giorni dall'udienza già fissata, fisserà udienza ex art.183 c.p.c. ovvero adotterà i provvedimenti ex art.702 ter, comma quarto c.p.c.. Nel caso in cui nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine, il giudice, nel medesimo termine di cui sopra, fisserà una nuova udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.309 c.p.c.

*PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER LA DISCUSSIONE FINALE EX ART.420 C.P.C.:* i difensori delle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza, depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice, entro trenta giorni dall'udienza, depositerà sentenza con dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero dispositivo con fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza ex 429 c.p.c. Nel caso in cui nessuna delle parti depositerà le note scritte nel

termine, il giudice, nel medesimo termine di cui sopra, fisserà una nuova udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.309 c.p.c.


PER LE ALTRE UDIENZE RITO LAVORO NON FISSATE PER LA DISCUSSIONE FINALE EX 420 C.P.C. E PER TUTTE LE ALTRE UDIENZE (QUALI QUELLE FISSATE AI SOLI FINI DELLA SOSPENSIVA OVVERO NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI O CAMERALI) i difensori delle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza, depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni; il giudice, entro cinque giorni dall'udienza già fissata, adotterà il provvedimento del caso. Nel caso in cui nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine, il giudice, nel medesimo termine di cui sopra, fisserà una nuova udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.309 c.p.c.

**VOLONTARIA GIURISDIZIONE:** tutte le istanze dovranno essere depositate telematicamente e decise con le medesime modalità; non si accetteranno istanze cartacee sino al 30 giugno 2020, a eccezione di quelle di particolare urgenza che sarà valutata dal magistrato e che potranno comunque essere depositate solo previo appuntamento telefonico; le udienze si svolgeranno con le modalità dianzi indicate.


22. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 21), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT; i procuratori delle parti potranno far presente l'indisponibilità o l'impossibilità a depositare telematicamente gli atti e documenti già depositati in forma cartacea e l'udienza verrà rinviata a data successiva al 30 giugno 2020. Ciascun difensore provvederà a trasmettere tempestivamente ai procuratori delle controparti, tramite pec, copia degli atti e documenti che andranno a depositare in prosieguo.
23. In ogni caso (A.2 o A.3), qualora un difensore abbia più udienze fissate contemporaneamente, può presentare istanza di differimento almeno tre giorni prima dell'udienza;
24. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici

Rieti, 20 APRILE 2020


Il Presidente del Tribunale di Rieti




Il Presidente del C.O.A. di Rieti



Il Presidente della Camera Civile di Rieti



Il Presidente A.I.G.A. Rieti





## ALLEGATO

### MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE UDIENZA


#### ISTRUZIONI PER PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DA REMOTO

Cliccando su link a fianco indicato / [CLICCANDO QUI](#) (ogni giudice ha un link differente) nella data e ora stabilita l'avvocato potrà collegarsi alla stanza virtuale e visualizzerà la seguente schermata



Gli sarà quindi proposto di installare l'app (se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare via Web ("Partecipa sul Web").

Una volta fatta questa scelta si aprirà la seguente schermata:




A questo punto l'avvocato potrà accedere inserendo un nome descrittivo nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti.

A tal fine si invitano gli avvocati ad indicare il nome e il numero di r.g. della causa come segue:

**Avv. [Nome][Cognome] rg [numero r.g.] [anno r.g.]**

Cliccando su Partecipa ora verrà inserito nella sala d'attesa virtuale e rimarrà quindi in attesa in una sala virtuale come nella figura seguente:



Quando il giudice tratterà la causa dell'Avvocato lo inserirà nella riunione.

A questo punto l'udienza si svolgerà nelle forme consuete.

Le parti collegate avranno modo di assistere alla redazione del verbale di udienza.

Al termine, per abbandonare la videoconferenza basterà cliccare sull'icona rossa con il telefono (Abbandona).



### SOSTITUTO DI UDIENZA

Ove l'avvocato titolare della causa intendesse avvalersi di un sostituto per l'udienza, dovrà indicarne il nominativo nella comunicazione di adesione all'udienza con modalità TEAMS.

Il sostituto d'udienza potrà quindi partecipare alla stessa seguendo le indicazioni sopra riportate.